



COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO TECNICO

Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio

N. 577 Registro Generale

DETERMINAZIONE N. 178 DI DATA 24-11-2023

OGGETTO: LAVORI DI "CREAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" P.ED. 1519 C.C. LEVICO - PNRR PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1". AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CAT OG1 - REALIZZAZIONE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE ALLA DITTA ISOLCHINI S.R.L.. CUP: B43C22000010006 CIG: 9795945D88.

Responsabile d'ufficio: Fox Roberto

Estensore: Giancesini Morena

Il Responsabile di Servizio

Portesi Stefano



IL RESPONSABILE

Premesso che:

- ◆ con deliberazioni della Giunta Comunale:
 - o n. 97 del 27.04.2023 è stato stabilito di:
 - approvare a tutti gli effetti, il progetto esecutivo relativo ai lavori di *“Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna “Taita Marcos” - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1- Investimento 1.1.”*, CUP B43C22000010006 - CIG 9795945D88”, a firma dell'ing. Luca Gottardi di ARMALAM Srl e ing. Federica Andreis di ATS Servizi per la parte ambientale CAM-DNSH, acclarante un costo complessivo di € 1.230.000,00.- di cui € 839.612,38.- per lavori ed € 390.387,62.- per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
 - disporre che i lavori siano affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito rivolto ad almeno 15 operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020, dell'art. 33 e dell'art. 30 comma 5 bis della L.P. n. 26/1993, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e dell'art. 3, comma 3, della L.P. n. 2 del 2020, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 63bis *“Valutazione delle offerte anomale mediante analisi dei prezzi”* del D.P.P. 11.05.2012, 9-84/Leg;
 - o n. 139 del 27.06.2023 sono stati affidati i seguenti servizi professionali relativi all'opera *“Creazione nuovo polo per l'infanzia presso la scuola materna “Taita Marcos” - p.ed. 1519 C.C. Levico”. PNRR - Progetto finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration EU - missione 4 componente 1 investimento 1.1.:*
 - all'arch. Daniela Casagrande iscr. Ordine degli architetti di Trento al n. 1167 con studio in Bedollo (TN), la Direzione dei Lavori, contabilità, liquidazione e CRE, a fronte di un compenso di € 40.654,23 oltre a oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22% per una spesa complessiva di € 51.582,09 (CIG 99031344B4);
 - all'ing. Luca Gottardi con studio in Segonzano fraz. Sevignano (TN) iscr. Ordine degli ingegneri di Trento al n. 2148, il Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, a fronte di un compenso di € 17.413,39 oltre a oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22% per una spesa complessiva di € 22.094,11 (CIG99033230AD);
- ◆ con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 87 del 25.05.2023 reg. gen. n. 245 è stato stabilito di:
 - prendere atto delle risultanze come da verbale di gara dd. 15/05/2023 in riferimento alla procedura di gara telematica n. 116850 e relativo all'affidamento dei lavori per la *“Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna “Taita Marcos” - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1- Investimento 1.1.”* (CUP B43C22000010006 - CIG 9795945D88);
 - aggiudicare alla ditta MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis (TN) (C.F. e Partita I.V.A. 01873500225) secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 dd. 27.04.2023, dalla lettera di invito e dall'offerta presentata dalla medesima ditta nella piattaforma telematica Mercurio i lavori per la *“Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna “Taita Marcos” - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1- Investimento 1.1.”* (CUP B43C22000010006 - CIG 9795945D88)”, al prezzo contrattuale di € 779.508,06, oltre agli

oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 41.906,64, per un totale complessivo di € 821.414,70.- (ottocentoventunomilaquattrocentoquattordici/70) - oltre ad I.V.A. ai sensi di legge;

- ♦ con contratto d'appalto stipulato in data 29.08.2023 Rep. n. 2705, con l'impresa MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis (TN) (C.F. e Partita I.V.A. 01873500225), sono stati affidati i lavori di *"Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1- Investimento 1.1.*, per un importo complessivo di € 821.414,70 (di cui € 41.906,64 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 2,281%;

Dato atto che i lavori in argomento sono regolarmente iniziati in data 11.10.2023, come risulta da apposito verbale di pari data;

Atteso che in sede di presentazione dell'offerta, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato l'intenzione di affidare in subappalto le seguenti categorie di lavori:

- ⇒ **Categoria prevalente OS7** per le seguenti lavorazioni: **intero importo delle lavorazioni di cui alle CAT OS3, OS28 e OS30, comprese nella categoria prevalente:** *Opere da cartongessista e pittore, opere da intonacatore, opere di isolamento termica e acustica, rivestimenti a cappotto;*
- ⇒ **Categoria OG1** per le seguenti lavorazioni: *demolizioni di qualsiasi tipo, fornitura e posa di ferro di armatura, rinforzi strutturali su paramenti in muratura, opere di carpenteria metallica pesante e leggera, opere di carpenteria in legno, fornitura e posa di montascale, opere di impermeabilizzazione, realizzazione di sottoservizi a rete, tagli strutturali, massetti e sottofondi di qualsiasi tipo;*
- ⇒ **Categoria OS6** per le seguenti lavorazioni: *opere da lattoniere, fornitura e posa di pavimenti caldi, fornitura e posa di pavimenti freddi, fornitura e posa di serramenti esterni, fornitura e posa di serramenti tagliafuoco, fornitura e posa di serramenti interni, pavimentazioni esterne in porfido;*

Vista la nota pervenuta al protocollo comunale in data 25.10.2023 al n. 22237 da parte dell'impresa esecutrice dei lavori MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis, con la quale chiede alla stazione appaltante l'autorizzazione per affidare in subappalto i *lavori rientranti nella CAT OG1 – realizzazione opere di impermeabilizzazione* per un importo pari ad € 25.076,08 (di cui € 250,76 per oneri della sicurezza), alla ditta ISOLCHINI S.R.L. con sede legale in Predaia (TN) Via Thomas A. Edison 26 (cod. fisc. e P.IVA 01757250228);

Visto il contratto di subappalto tra l'impresa MAK COSTRUZIONI S.r.l. e la ditta ISOLCHINI S.R.L. sottoscritto in data 11.10.2023, assunto al protocollo comunale n. 22237 del 25.10.2023;

Viste le dichiarazioni rese dall'impresa MAK COSTRUZIONI S.r.l. dall'impresa ISOLCHINI S.R.L. riguardanti l'insussistenza di forma di controllo o di collegamento con l'impresa affidataria del subappalto, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e la verifica dell'idoneità tecnico-professionale della subappaltatrice ISOLCHINI S.R.L., ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Considerato che le opere oggetto del presente subappalto sono ricomprese tra quelle indicate nella dichiarazione di subappalto resa in sede di gara;

Verificata la documentazione prodotta e verificata l'esistenza dei requisiti di legge per l'assunzione delle opere in questione da parte della ditta ISOLCHINI S.R.L.;

Evidenziato che in attuazione della Legge 09.08.2013, n. 98, art. 31, comma 6, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire il DURC relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e che lo stesso è stato acquisito online e risulta regolare per il periodo dal 19.10.2023 al 16.02.2024 (protocollo comunale n. 23057 dd. 06.11.2023);

Visto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 26 della L.P. 2/2016, come disposto dall'art. 36 comma 17 della L.P. 9/2023;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 91, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 159/2011, in ragione dell'importo del subappalto, non è necessario richiedere l'informativa antimafia;

Visto che l'impresa ISOLCHINI S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, con un oggetto sociale coerente con i lavori in subappalto;

Vista la dichiarazione di data 09.11.2023 prot. n. 23378 dell'impresa ISOLCHINI S.R.L. relativamente al possesso dei requisiti, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 integrata con le clausole del PNRR;

Viste le dichiarazioni della ditta ISOLCHINI S.R.L. assunte al protocollo comunale in data 09.11.2023 al n. 23378 ed in particolare:

- attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- attestazione del rispetto del principio DNSH ("Do No Significant Harm") ai sensi dell'art. 17 del Reg.UE 2020/852 nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- autodichiarazione dei dati necessari all'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" (per le quote di competenza) nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi (da parte di tutti i "TITOLARI EFFETTIVI") nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;

Preso atto che in ordine all'individuazione del titolare effettivo si è proceduto all'acquisizione e verifica della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante – Abram Michele BRMMHL72S04C794W - della subappaltatrice candidata e registrata al sub 23378 dd. 09.11.2023, ed ad un controllo formale della stessa con la visura C.C.I.A.A.;

Visto il contratto di subappalto (prot. n. 22237/2023) relativamente all'applicazione della Legge 136/2010 e gli obblighi in materia di legalità;

Vista la documentazione prodotta e verificata l'esistenza dei requisiti di legge per l'assunzione delle opere in questione da parte della citata impresa ISOLCHINI S.R.L., con riguardo – in particolare – al comma 6 dell'art. 5 della L.P. 2/2020 e ss.m. che recita: *"Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è iscritto nell'elenco previsto dal comma 1 (elenco degli operatori economici) o è abilitato al mercato elettronico provinciale"*;

Accertato che la suddetta impresa ISOLCHINI S.R.L., subappaltatrice candidata, è iscritta all'Elenco degli Operatori Economici Lavori Pubblici tenuto dalla Provincia Autonoma di Trento ed ha aggiornato la propria posizione alla data del 21 novembre u.s. e risulta in possesso della capacità tecnica in quanto iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di Trento anche per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente autorizzazione;

Preso atto che il contratto e/o bando e/o lettera di invito e/o elaborati tecnici e/o clausole contrattuali, i relativi documenti tecnici e amministrativi include tra prescrizioni/obblighi per il soggetto realizzatore/subappaltatore:

- il rispetto e la conformità delle prestazioni ai principi e agli obblighi specifici del PNRR, relativamente al principio DNSH con riferimento a quanto disposto dalla guida operativa del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (rif. Circolare RGS n. 33 del 13.10.2022);
- il rispetto dei principi trasversali previsti dal regolamento UE 241/2021:
 - a. il principio della parità di genere (*Gender Equality*);
 - b. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - c. il principio di superamento dei divari territoriali;
- quanto indicato negli atti programmatici, indicatori e target, richiamati a seguire e relativi alla misura in oggetto;

Viste inoltre:

- la dichiarazione del legale rappresentante della subappaltatrice candidata (protocollo comunale n. 23378 dd. 09.11.2023), nella quale dichiara di occupare un numero inferiore a 15 dipendenti e di non essere soggetto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità ai di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 in quanto legale rappresentante di ditta con meno di 15 dipendenti;
- la dichiarazione del legale rappresentante della subappaltatrice candidata (protocollo comunale n. 23378 dd. 09.11.2023) nella quale attesta che la realizzazione delle attività affidate prevederà il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione; di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati;

Ritenuto che la ditta possieda i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al subappalto per i lavori in questione e che pertanto non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Dato atto che i lavori da subappaltare alla ditta ISOLCHINI S.R.L. dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori;

Preso atto che la presente non comporta assunzione di spese a carico del bilancio comunale e che pertanto non si procede all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 *"Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"* per quanto applicabile;

Visto il D.P.P. 11.05.2012, 9-84/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"* per quanto applicabile;

Vista la L.P. 09.03.2016, n. 02 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"* e s.m.;

Visti il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ad oggetto *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei*

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” per quanto applicabili;

Visto il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 ad oggetto *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;*

Verificata l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e DPR n. 62/2013 e s.m.i., il rispetto del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

Vista la L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm. ed ii. ad oggetto *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e ss.mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 136/2010”;*

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;*

Rilevata la propria competenza, come stabilita da:

- l'art. 126, comma 3, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige con il quale è stato introdotto nell'ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;
- l'art. 126, commi 1 e 2, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 154 dd. 27/12/2001 *“Individuazione degli atti attribuiti ai responsabili delle strutture organizzative del Comune”;*

Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 23.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025, del Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati;
- deliberazione della Giunta comunale n. 10 dd. 24.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - parte finanziaria;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte e fermo restando quant'altro previsto contrattualmente, la ditta MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis (TN) (C.F. e Partita I.V.A. 01873500225), appaltatrice dei lavori di *“Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna “Taita Marcos” - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1”*, a subappaltare i lavori rientranti nella CAT OG1 – *realizzazione opere di impermeabilizzazione* per un importo pari ad € 25.076,08 (di cui € 250,91 per oneri della sicurezza), alla ditta ISOLCHINI S.R.L. con sede legale in Predaia (TN) Via Thomas A. Edison 26 (cod. fisc. e P.IVA 01757250228);
2. di subordinare la presente all'adempimento di quanto disposto dai commi 9 e 15 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., nonché all'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.LGS. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte amministrativa a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite;

4. di dare atto inoltre che la ditta appaltatrice e la ditta subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dall'art. 42 della Legge Provinciale 26/1993 in quanto applicabile e dall'art. 105 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in quanto compatibile ed in particolare:

a) la **ditta affidataria** deve rendere disponibili all'ente appaltante i seguenti documenti:

prima dell'inizio dei lavori di cui alla richiamata autorizzazione:

- la documentazione relativa all'impresa subappaltatrice prevista dall'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile di Trento (se obbligati all'iscrizione);
- il piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii., predisposto dal subappaltatore (di cui una copia sarà inviata al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva);

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche in nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, con i dati relativi alla qualificazione o alla C.C.I.A.A.;

c) il subappaltatore deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, con responsabilità solidale dell'impresa aggiudicataria;

d) **entro 10 giorni dalla data di ciascun stato di avanzamento lavori** in cui il subappaltatore risulta aver prestato la propria opera ed ai fini del pagamento diretto al subappaltatore:

l'appaltatore invia all'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della L.P. n. 26/1993, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data di inizio dei lavori di cui al subappalto e dell'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore alla data del S.A.L. (che dovrà trovare corrispondenza con quanto annotato dalla Direzione lavori sul Registro di contabilità per tali lavorazioni), facendo esplicito riferimento al contratto di subappalto e all'autorizzazione di cui sopra;

e) **entro 10 giorni dalla fine dei Lavori di cui alla richiamata autorizzazione:**

l'appaltatore invia la proposta di cui al punto precedente integrata della data di fine lavori del subappalto, facendo esplicito riferimento al contratto di subappalto e all'autorizzazione di cui sopra. Nel caso in cui non pervengano le comunicazioni relative alle date di inizio e fine lavori relative al subappaltatore, si assumerà per le stesse quella dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in subappalto e la fine generale dei lavori;

5. di dare atto che l'opera in oggetto rientra nel PNRR (*Progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU - missione 4 componente 1 investimento 1.1*) e pertanto **la ditta subappaltatrice è soggetta a tutti gli obblighi previsti nella normativa afferente** a cui già soggiace la ditta appaltatrice, come meglio dettagliata nella lettera di trasmissione della presente autorizzazione;

6. di dare atto che l'Impresa affidataria deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai lavori subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;

7. di dare atto che le fatture del subappaltatore dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto, del contratto principale, dei codici CUP e CIG ed i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite anche il **Titolo del progetto** compreso **la Missione, Categoria e Investimento/Sottoinvestimento del PNRR**;

8. di subordinare, altresì, la presente a quanto disposto dall'art. 47 del D.L. 77/2021 e dalle Linee Guida adottate con D.P.C.M. – Dipartimento per le Pari Opportunità - 7 dicembre 2021: **trasmettere dichiarazione ai fini della parità di genere e generazionale riferita al suappaltatore autorizzato**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di subappalto stesso;
9. di trasmettere la presente per i provvedimenti di conseguenza:
 - alla ditta MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via delle Segherie 1 a Lavis;
 - al Direttore dei Lavori arch. Daniela Casagrande con studio in Via San Tommaso 7 a Bedollo;
 - al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva ing. Luca Gottardi con studio in Loc. Sevignano 5/B a Segonzano;
10. di dare atto che la ditta incaricata, prima dell'inizio delle lavorazioni, dovrà ottemperare alle procedure previste dalle norme di settore;
11. di dare atto che i lavori da subappaltare alla ditta dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori;
12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
13. di dare atto che il presente provvedimento produrrà i propri effetti dalla data di sottoscrizione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, è ammesso il ricorso sub. a) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub b).